



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La rivalutazione dei beni d'impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare  
Il conferimento di una stabile organizzazione italiana a favore di un altro soggetto non residente  
L'Accordo commerciale e di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito  
La prova dell'attestazione di origine preferenziale nell'ambito dei nuovi rapporti commerciali con il Regno Unito  
Gli effetti delle operazioni straordinarie sul Gruppo Iva  
Le indicazioni operative per le esportazioni verso il Regno Unito  
La rigidità del termine per l'emissione delle note di variazione Iva

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

L'utilizzo del credito Iva in caso di dichiarazione tardiva  
L'irrelevanza del comportamento concludente nel consolidato fiscale  
La rideterminazione delle plusvalenze derivati dalla cessione di immobili e di aziende  
L'indeducibilità dei compensi agli amministratori in assenza di delibera assembleare

**GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'inapplicabilità della disciplina del transfer pricing in caso di partecipazioni minoritarie  
La deducibilità dei costi black list in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni  
L'utilizzo di database aggiornati per le verifiche in materia di prezzi di trasferimento

## La rivalutazione dei beni d'impresa per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 dicembre 2020, n.640*

L'Agenzia delle entrate, in tema di rivalutazione dei beni di impresa, di cui all'art.104 del dl 14 agosto 2020, n.104 (c.d. decreto agosto), ha chiarito che, i contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono, in alternativa, effettuare la rivalutazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ovvero nell'esercizio successivo. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la circostanza che il legislatore abbia riconosciuto solo una facoltà di anticipazione della rivalutazione ma non anche la duplicazione del beneficio, fa sì che tali soggetti non possano effettuare la rivalutazione sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, sia in quello successivo.

[torna su](#)

## Il conferimento di una stabile organizzazione italiana a favore di un altro soggetto non residente

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 31 dicembre 2020, n.633*

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie intra-comunitarie, ha chiarito che, il conferimento dell'azienda appartenente alla stabile organizzazione italiana di una società comunitaria, in favore di un'altra società comunitaria, è regolato dal regime di neutralità fiscale di cui all'art.176, comma 2 del Tuir, in quanto l'azienda è situata in Italia, a nulla rilevando l'eventualità che entrambi i soggetti che prendono parte all'operazione non siano residenti. Tuttavia, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, il citato regime di neutralità viene meno ove, successivamente, le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento siano assegnate alla stabile organizzazione "conferente" e in seguito trasferite alla casa madre, ovvero attribuite direttamente alla casa madre, venendo a mancare la connessione funzionale tra la partecipazione emessa a fronte del conferimento e il patrimonio della stabile organizzazione "conferente" ai sensi dell'art.152 del Tuir, risultando applicabile, in tali ipotesi, il regime impositivo tradizionale, che può dar luogo a plusvalenze parzialmente esenti, ovvero a minusvalenze indeducibili, in presenza dei requisiti indicati dall'art.87 del Tuir.

[torna su](#)

## L'Accordo commerciale e di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito

*Accordo UE del 31 dicembre 2020, – Legge n.444*

L'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso l'accordo che disciplinerà i loro rapporti commerciali a partire dal 1° gennaio 2021. In particolare, viene prevista la creazione di una zona di libero scambio a dazio e quota zero, condizionata all'origine preferenziale acquisita dal prodotto e attestata da autodichiarazione in documento commerciale dell'esportatore o da conoscenza dell'importatore. Per quanto riguarda invece la normativa doganale unionale, il menzionato accordo prevede che essa continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del territorio doganale del Regno Unito.

[torna su](#)

## La prova dell'attestazione di origine preferenziale nell'ambito dei nuovi rapporti commerciali con il Regno Unito

Regolamento UE del 31 dicembre 2020, n.2254/2020

Alla luce dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Regno Unito, viene previsto un periodo transitorio che agevoli gli esportatori europei nella compilazione delle attestazioni di origine preferenziale delle merci spedite verso il Regno Unito. In particolare, è prevista la possibilità di ottenere la prova dell'origine preferenziale, costituita dal possesso della dichiarazione del fornitore, anche successivamente all'esportazione, purché entro il 1° gennaio 2022.

[torna su](#)

## Gli effetti delle operazioni straordinarie sul Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 28 dicembre 2020, n.626

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza del vincolo economico tra soggetti passivi ai fini della costituzione di un Gruppo Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, un'operazione di scissione parziale proporzionale, per effetto della quale la società beneficiaria assume un'altra denominazione e un diverso oggetto sociale, svolgendo attività del tutto estranee rispetto al settore in cui opera il Gruppo, comporta il venir meno del vincolo economico con le altre società del Gruppo medesimo e la fuoriuscita della società dal Gruppo Iva. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, il fatto che la società beneficiaria possa svolgere, in base allo statuto, attività analoghe a quelle svolte dal Gruppo Iva, risulta del tutto irrilevante, laddove queste ultime restino accessorie e strettamente funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della stessa.

[torna su](#)

## Le indicazioni operative per le esportazioni verso il Regno Unito

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Circolare del 18 dicembre 2020, n.49

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ha fornito alcune indicazioni agli operatori per semplificare le procedure doganali connesse alle esportazioni. In particolare, l'Amministrazione doganale, ha chiarito che:

- i soggetti interessati alle operazioni con il Regno Unito potranno proporre anticipatamente, mediante il *Trader Portal*, le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando come inizio della validità una data successiva al 31 dicembre 2020. Gli uffici, in presenza dei requisiti, potranno quindi rilasciare le decisioni con validità posticipata. In alternativa, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione o esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di un'autorizzazione con effetto retroattivo;
- è possibile ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di luoghi approvati, così da effettuare i controlli di merci comunitarie destinate all'esportazione in un luogo diverso dalla dogana;
- è possibile, in permanenza dell'emergenza epidemiologica, presentare istanza con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata, ovvero mediante il documento allegato alla circolare;
- infine, dal 1° gennaio 2021, poiché il Regno Unito aderirà alla Convenzione CTC quale parte contraente a sé stante, le merci unionali trasportate verso tale Paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere vincolate al regime di transito comune.

[torna su](#)

## La rigidità del termine per l'emissione delle note di variazione Iva

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 dicembre 2020, n.593*

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il termine per l'emissione delle note di variazione in diminuzione, di cui all'art.26 del Decreto Iva, non subisce alcuna variazione in caso di presentazione di dichiarazione tardiva ai sensi dell'art.2, comma 7 del dpr 22 luglio 1998, n.322. Infatti, afferma l'Amministrazione finanziaria, il riferimento contenuto nell'art.19 del Decreto Iva, per effetto del quale, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la relativa imposta può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione, deve intendersi relativo al termine ordinario di cui all'art.8 del citato dpr n.322, e non anche alla previsione contenuta nel comma 7 dell'art.2 del medesimo dpr, che considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

[torna su](#)

## L'utilizzo del credito Iva in caso di dichiarazione tardiva

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 dicembre 2020, n.28962*

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non può essere esclusa la sussistenza del credito Iva, in ragione unicamente dell'omessa tempestiva presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui il credito stesso è maturato, laddove sia dimostrata in concreto la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali, ovvero che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'Imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili.

[torna su](#)

## L'irrelevanza del comportamento concludente nel consolidato fiscale

*Corte di Cassazione – Sentenza del 17 dicembre 2020, n.28939*

La Corte di Cassazione, in materia di consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt.117 a 129 del Tuir, ha chiarito che, la scelta per il consolidato deve essere espressa mediante una manifestazione di volontà tempestiva, a nulla rilevando eventuali comportamenti concludenti tenuti dal contribuente, volti a dimostrare la volontà di optare per il suddetto regime, in assenza della preventiva comunicazione. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, Il comportamento concludente del contribuente può assumere efficacia sanante soltanto per i regimi di determinazione delle imposte o per i regimi contabili e non può estendersi alle opzioni che incidono sulle modalità di pagamento delle imposte e, pertanto, in assenza della preventiva comunicazione, non può ritenersi realizzato, né tra le parti, né nei confronti del fisco, l'effetto costitutivo del diverso regime fiscale.

[torna su](#)

## La rideterminazione delle plusvalenze derivati dalla cessione di immobili e di aziende

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 15 dicembre 2020, n.28586*

La Corte di Cassazione, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria non può rideterminare, ai fini delle imposte dirette, la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Pertanto, conclude la Suprema Corte, risulta del tutto insufficiente il solo richiamo ad altro accertamento effettuato in tema di imposta di registro, seppure divenuto definitivo.

[torna su](#)

## L'indeducibilità dei compensi agli amministratori in assenza di delibera assembleare

*Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 dicembre 2020, n.28274*

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, i compensi corrisposti agli amministratori, anche se fatturati, risultano del tutto indeducibili se non deliberati dell'assemblea. Infatti, afferma la Suprema Corte, qualora la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art.2389, comma 1 del codice civile, non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

[torna su](#)

## L'inapplicabilità della disciplina del *transfer pricing* in caso di partecipazioni minoritarie

Commissione Tributaria Regionale di Bolzano – Sentenza del 4 dicembre 2020, n.55/2

La Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, la disciplina di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, non può essere estesa ai rapporti con consociate estere in cui il contribuente detiene una partecipazione minoritaria, comunque non sufficiente ad assicurare il controllo, in assenza di influenza dominante sulla base di vincoli azionari, contrattuali e imprenditoriali, non configurandosi, in questo caso, un gruppo. Inoltre, aggiunge la Commissione, anche un prestito infruttifero può essere conforme con il principio di libera concorrenza, se l'operazione risponde a logiche di mercato, come facilitare lo sviluppo in nuovi mercati, non essendovi, nell'ordinamento italiano, una presunzione assoluta di onerosità.

[torna su](#)

## La deducibilità dei costi *black list* in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 27 ottobre 2020, n.2032

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di reddito di impresa, ha chiarito che, le eventuali norme che limitano la deducibilità di costi sostenuti nei confronti di fornitori residenti in paesi c.d. *black list*, non possono trovare applicazione laddove detti costi risultino interamente deducibili ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con i paesi in questione. Infatti, aggiunge la Commissione, tali trattati assumono carattere di specialità e, pertanto, sono posti in rilievo rispetto alle disposizioni italiane, applicabili, in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione, solo se più favorevoli per il contribuente, come stabilito dall'art.169 del Tuir.

[torna su](#)

## L'utilizzo di *database* aggiornati per le verifiche in materia di prezzi di trasferimento

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 22 ottobre 2020, n.1964

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, una *benchmark analysis* effettuata dall'Amministrazione finanziaria con l'ausilio di un *database* aggiornato alla data della verifica fiscale, tenendo in considerazione dati e informazioni non disponibili nel momento in cui il contribuente ha predisposto il proprio *country file*, risulta del tutto erronea e inidonea a fondare la pretesa impositiva dell'Ufficio. Infatti, aggiunge la Commissione, secondo le direttive Ocse, i prezzi di libera concorrenza devono essere determinati in funzione delle informazioni note o ragionevolmente prevedibili dal contribuente al momento in cui l'operazione viene conclusa.

[torna su](#)

### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)